



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8356 del 2019, proposto da Filippo Giulio Mazzotta e da Luigi Capalbo, rappresentati e difesi dall'Avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;

contro

Comune di Montalto Uffugo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di val Fiorita, n. 90;

Romolo Aiello, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianluca Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via L. De Franco, n. 26;

per la riforma

della sentenza n. 1622/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. I, resa tra le parti, concernente il verbale di proclamazione degli eletti

del 22 giugno 2019 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Montalto Uffugo (CS), nella parte in cui non attribuisce il seggio al ricorrente, Filippo Giulio Mazzotta ed alla lista “*Montalto libera – Ugo Gravina Sindaco*” mentre lo assegna alla lista “*Obiettivo Sud*”, con la proclamazione a consigliere comunale di Romolo Aiello e degli altri atti indicati nel ricorso di primo grado.

visto l’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, nonché l’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, conv. con mod. in l. n. 70 del 2020;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montalto Uffugo e del controinteressato Romolo Aiello;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il Consigliere Massimiliano Noccelli, mentre nessuno è comparso per le parti, che non hanno chiesto di discutere oralmente la causa in modalità da remoto;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso *ex art.* 130 c.p.a., proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), gli odierni appellanti, Filippo Giulio Mazzotta e Luigi Capalbo, nella rispettiva qualità di cittadino elettore e candidato nella lista “*Montalto Libera – Ugo Gravina Sindaco*” e in qualità di cittadino elettore del Comune di Montalto Uffugo (CS), hanno impugnato:

a) il verbale di proclamazione degli eletti del 22 giugno 2019 - Modello n. 300-*bis* AR - alla carica di sindaco e di consigliere comunale nella elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Montalto Uffugo (CS), nella parte in cui non attribuisce il seggio al ricorrente, Filippo Giulio Mazzotta ed alla lista

“Montalto libera – Ugo Gravina Sindaco” mentre lo assegna alla lista *“Sud Protagonista”*, con la proclamazione a consigliere comunale di Romolo Aiello;

b) il verbale delle operazioni elettorali del primo turno del 7 giugno 2019 – modello 300 AR – nella parte in cui attribuisce n. 540 voti validi alla lista *“Montalto libera – Ugo Gravina Sindaco”* e n. 544 voti validi alla lista *“Sud Protagonista”*.

1.1. I ricorrenti in prime cure hanno chiesto la correzione e/o il riconteggio del risultato della lista *“Montalto libera – Ugo Gravina Sindaco”* sostenendo che i voti effettivamente conseguiti sarebbero stati n. 551 in luogo dei n. 540 assegnati (a loro dire, erroneamente), con la conseguente attribuzione di un seggio alla Lista *“Montalto libera – Ugo Gravina Sindaco”* e la proclamazione alla carica di consigliere comunale di Filippo Giulio Mazzotta, in luogo di Romolo Aiello per la lista *“Sud Protagonista”*.

1.2. Nel ricorso di primo grado hanno prodotto, a sostegno di quanto affermato, n. 4 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che confermavano la mancata attribuzione nella Sezione n. 4 di n. 42 voti alla lista *“Montalto Libera – Ugo Gravina Sindaco”* rappresentando, inoltre, che i dati pubblicati dal Ministero dell’Interno avrebbero confermato tali dati numerici e hanno quindi chiesto al Tribunale di disporre una verifica istruttoria con l’acquisizione delle tabelle di scrutinio relative alla Sezione n. 4 e il riconteggio delle schede della Sezione medesima.

1.3. Con la sentenza n. 1622 del 26 settembre 2019 il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo inattendibili le dichiarazioni depositate dai ricorrenti.

2. Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto appello avanti a questo Consiglio di Stato, chiedendone la riforma ed insistendo per l’ammissione della verifica istruttoria nei termini già indicati in primo grado.

2.1. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Montalto Uffugo ed il controinteressato Romolo Aiello, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

2.2. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie

con le quali hanno insistito nelle loro tesi difensive; gli appellanti e il controinteressato hanno anche depositato brevi note, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, chiedendo il passaggio in decisione della causa.

2.3. All'udienza pubblica del 18 giugno 2020, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione da questo Consiglio di Stato.

2.4. Con la sentenza non definitiva n. 4463 del 10 luglio 2020 la Sezione ha statuito che la controversia potesse essere definita solo parzialmente – con la riforma della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado – dovendo per il resto disporsi incumbenti istruttori.

2.5. Più in particolare la Sezione, dopo avere ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per le ragioni meglio tutte esplicitate nel § 5.6 della sentenza non definitiva n. 4463 del 10 luglio 2020 testé citata, ha disposto una verifica istruttoria, con l'acquisizione delle tabelle di scrutinio della sezione n. 4 del Comune di Montalto Uffugo (CS) e il riconteggio dei voti riportati dalla lista "*Montalto Libera – Ugo Gravina Sindaco*" nella Sezione n. 4 e i voti di preferenza riportati dal candidato Filippo Giulio Mazzotta, demandando all'uopo la Prefettura di Cosenza.

2.6. La relazione di verifica è stata depositata dalla Prefettura di Cosenza, onerata dell'incumbente, il 1° settembre 2020.

2.7. Le parti hanno depositato memorie difensive e note di passaggio in decisione in vista dell'udienza pubblica, anticipata alla data del 14 gennaio 2021.

2.8. Infine, nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2021, il Collegio, sulla base degli scritti difensivi e ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L'appello è fondato.

4. La relazione di verifica ha acclarato in modo incontrovertibile, sulla base dell'attività di verifica svolta dalla Prefettura di Cosenza nel contraddittorio tra le parti, che dai dati riscontrati nelle tabelle di scrutinio e dall'esame delle schede

valide della sezione n. 4 del Comune di Montalto Uffugo, relative alla consultazione elettorale del 7 giugno 2019:

1) la lista “*Montalto Libera – Ugo Gravina Sindaco*” ha riportato n. 42 voti validi.

2) Filippo Giulio Mazzotta, candidato alla carica di consigliere comunale, ha riportato n. 10 voti validi di preferenza.

4.1. Ne segue che, per effetto della sommatoria di detti voti, erroneamente non conteggiati, ai 509 conseguiti in tutte le restanti sezioni, la lista in questione ha ottenuto il risultato complessivo di 551 voti e, quindi, il verbale di proclamazione degli eletti, con tutti gli atti consequenziali, deve essere annullato e in parte corretto, attribuendo alla lista “*Montalto Libera – Ugo Gravina Sindaco*” n. 551 voti complessivi e n. 1 seggio e proclamando quindi eletto alla carica di consigliere comunale Filippo Giulio Mazzotta, che ha la cifra elettorale più alta della lista, in luogo di Romolo Aiello.

4.2. Non può invece trovare accoglimento la domanda del controinteressato Romolo Aiello, volta ad ottenere il riconteggio di tutti i voti espressi nella sezione n. 4 dagli elettori, ivi comprese le schede bianche e le schede nulle o annullate, in quanto si tratta di domanda nuova, mai fatta valere nel giudizio di primo grado mediante ricorso incidentale da parte di Romolo Aiello e, comunque, del tutto generica perché sfornita, a tacere d’altro, di qualsivoglia principio di prova a suffragio dell’assunto secondo cui vi sarebbe assoluta incertezza sui dati elettorali.

4.3. Il controinteressato, infatti, avrebbe dovuto far valere detta circostanza con ricorso incidentale, al fine di ottenere il riconteggio complessivo di tutte le schede votate nella sezione n. 4, mentre questa domanda non è mai stata ritualmente formulata dal principio e nemmeno, per ipotesi e a tutto concedere, nel corso del giudizio se non invece, *in extremis*, all’esito della verifica, sfavorevole allo stesso controinteressato, e nella memoria difensiva, con la conseguente inammissibilità di tale domanda.

5. Dalle ragioni sin qui espresse e da quelle, che si hanno qui per richiamate ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a., della sentenza non definitiva n. 4463 del

10 luglio 2020 della Sezione discende che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado, ammissibile, debba essere accolto, in quanto fondato, sulla base della verifica disposta da questo Consiglio, anche nel merito, sicché, in integrale riforma della sentenza qui impugnata, deve essere annullato in parte il verbale di proclamazione degli eletti del 22 giugno 2019 per le elezioni comunali di Montalto Uffugo (CS), in una con tutti gli atti connessi e conseguenti, deve essere corretto il risultato elettorale e devono essere attribuiti alla lista “*Montalto Libera – Ugo Gravina Sindaco*” n. 551 voti complessivi e n. 1 seggio, proclamando eletto alla carica di consigliere comunale Filippo Giulio Mazzotta in luogo di Romolo Aiello.

6. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa l’incertezza del quadro fattuale chiaritosi definitivamente soltanto all’esito delle verificazione disposta da questa Sezione, possono essere interamente compensate tra le parti.

7. La Segreteria provvederà a comunicare la presente sentenza alle parti nonché alle incombenze previste dal combinato disposto degli artt. 130, comma 8, e 131, comma 4, c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Filippo Giulio Mazzotta, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1622 del 26 settembre 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, annulla in parte il verbale di proclamazione degli eletti del 22 giugno 2019 per le elezioni comunali di Montalto Uffugo (CS), insieme con tutti gli atti connessi e conseguenti, e attribuisce alla lista “*Montalto Libera – Ugo Gravina Sindaco*” n. 551 voti complessivi e n. 1 seggio, proclamando eletto alla carica di consigliere comunale Filippo Giulio Mazzotta in luogo di Romolo Aiello.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Dispone che la Segreteria dia comunicazione della presente sentenza alle parti nonché, ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.p.a. al Sindaco di Moltalto Uffugo e all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cosenza per gli incumbenti di cui all'art. 130, comma 11, c.p.a.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO